L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali Roberto Alessandro Barmasse richiama l'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e sue successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che:

- al comma 1: "*Fino al 31 dicembre 2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 del presente decreto*";
- al comma 2: "*Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge*";

Richiama, altresì, l'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche), inserito in sede di conversione, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, come successivamente modificato dall'art. 10, comma 5-quater, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che stabilisce che: "*Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2023, è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*";

Evidenzia che la possibilità offerta alle Regioni e alle Province autonome di avvalersi dell'esercizio temporaneo nel territorio regionale delle qualifiche professionali di cui al decreto-legge 105/2021, conseguite all'estero, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, può costituire una adeguata risposta alla carenza di personale dichiarata dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, nonché dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private autorizzate o accreditate.

Riferisce che, in esito agli approfondimenti effettuati dalla competente Struttura assistenza sanitaria, formazione e gestione del personale sanitario, occorre disciplinare l'esercizio temporaneo nel territorio regionale delle predette qualifiche professionali, impartendo specifiche direttive alle strutture interessate e demandando alle medesime l'adozione di ulteriori eventuali indicazioni di dettaglio per la definizione della procedura di cui si tratta.

Propone, pertanto, di approvare il documento recante "*Direttive all'Azienda USL della Valle d'Aosta, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie private autorizzate o accreditate per l'esercizio temporaneo nel territorio regionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, conseguite all'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105*".

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse e su proposta dello stesso;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713, in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte sostanziale e integrante, recante "*Direttive all'Azienda USL della Valle d'Aosta, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie private autorizzate o accreditate per l'esercizio temporaneo nel territorio regionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, conseguite all'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105*";
2. di demandare alle strutture di cui al punto 1) l'adozione di ulteriori eventuali indicazioni di dettaglio per la definizione della procedura di cui all'allegato della presente deliberazione;
3. di stabilire che le strutture di cui al punto 1) che intraprendono rapporti con le qualifiche di cui trattasi, devono darne comunicazione alla Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, specificando il nominativo, la data di assunzione e la durata del contratto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la spesa per gli oneri finanziari relativi all'attività di cui trattasi è a carico dell'Azienda USL della Valle d'Aosta che vi provvede con il proprio bilancio nell'ambito del finanziamento regionale ordinario della spesa corrente per la garanzia dei LEA, nonché delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private autorizzate o accreditate, che vi provvedono con i propri bilanci, fatte salve le remunerazioni tariffarie a carico dell'Azienda USL medesima in forza delle eventuali convenzioni in essere;
5. di stabilire che le direttive di cui alla presente deliberazione si intenderanno automaticamente aggiornate con le eventuali disposizioni che saranno adottate nella medesima materia a livello nazionale;
6. di prevedere adeguata divulgazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione, nonché la pubblicazione della medesima sul sito internet istituzionale regionale alla sezione *Sanità*.

§

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1530 in data 28/11/2022

Direttive all'Azienda USL della Valle d'Aosta, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie private autorizzate o accreditate per l'esercizio temporaneo nel territorio regionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, conseguite all'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105

L'Azienda USL della Valle d'Aosta, le strutture sanitarie e socio-sanitarie private autorizzate o accreditate, ai fini dell'esercizio temporaneo nel territorio regionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, conseguite all'estero, fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, emettono avvisi pubblici volti a raccogliere le manifestazioni di interesse all'esercizio dei suddetti professionisti.

Gli interessati dovranno presentare alle strutture sopraindicate una istanza, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità e di un *curriculum vitae* in formato europeo, corredata della seguente documentazione:

- copia autenticata* del titolo di studio/dell'attestato di qualifica;
- esclusivamente per gli operatori socio-sanitari: copia autenticata* del programma dettagliato degli studi compiuti che certifichi l'effettuazione di almeno 1.000 ore di formazione, di cui 500 ore di teoria e 500 ore di tirocinio pratico;
- esclusivamente per i medici chirurghi: copia autenticata* del diploma di specializzazione;
- copia autenticata* dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese di provenienza per le professioni per le quali sia prevista tale iscrizione;
- esclusivamente nel caso in cui il titolo sia stato conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea: dichiarazione di valore autenticata* rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana presente nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo;
- esclusivamente per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea: permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa.

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato oppure dovrà essere giurata o asseverata da un Tribunale italiano.

* i soli cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione europea possono produrre, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i documenti in copia semplice, mentre i cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea possono ottenere l'autenticazione presso l'autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza o in Italia da un notaio, cancelliere o presso gli uffici di qualunque Comune italiano.